



Imprese obbligate a consegnare i documenti agli ispettori del lavoro

Il datore di lavoro può rifiutarsi di esibire la documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro?

Lettera firmata

La risposta è negativa: il datore di lavoro incorrerebbe in un reato, sanzionato con l'arresto fino a due mesi o con un'ammenda fino a 516,46 euro. Con la recente sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti ricordato che l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscono o le danno scientemente errate od incomplete». Si tratta, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte, delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall'ispettorato del lavoro (ex multis, Cassazione penale n. 1365/1994; n. 26974/2001). La Corte ha però ribadito che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (Cassazione penale n. 2272/2008; 6644/2011).

Avvocato Massimo Menegotto, studio legale Mdp associati, Vicenza

Quando sono nulle le sanzioni sugli interessi per le rate immobiliari

È vero che sono nulle le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate sugli interessi pagati per la rateizzazione dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili societari?

Un lettore, via e-mail

Gli avvisi di irrogazioni delle sanzioni per presunti carenti versamenti della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili ex art. 15 D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. del 28.01.2009 n. 2, sono da considerarsi nulli, nell'ipotesi in cui il motivo del recupero è rappresentato dal fatto che gli interessi dovuti sulla seconda e terza rata vengano, da parte dell'Agenzia delle Entrate, quantificati nella misura del 3%, mentre le società contribuenti hanno versato gli importi dovuti aumentati in ragione del tasso di interesse legale dell'anno in corso (2010 e 2011). In ossequio al principio dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10, comma 3, L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), agli uffici sono state impartite istruzioni affinché in sede di assistenza prestata ai contribuenti che abbiano ricevuto comunicazione di irregolarità a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis dpr del 29 settembre 1973 n. 600, procedano alla disapplicazione della sanzione relativa ai maggiori interessi dovuti in applicazione del tasso del 3% rispetto alle misure inferiori del saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e della terza rata.

Emilia D'Aprile, commercialista, Roma

SPORTELLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Che cosa significa voluntary disclosure?

Che cos'è la voluntary disclosure?

Antonio L., via e-mail

Ci si riferisce alla possibilità di far rientrare in Italia capitali illecitamente detenuti all'estero; non si tratta di un condono, non essendo previsti meccanismi di forfettizzazione delle imposte evase che, al contrario, saranno interamente dovute per i periodi d'imposta ancora accertabili (tenendo conto dell'eventuale raddoppio dei termini di accertamento nel caso in cui le attività siano detenute in paradisi fiscali), né di uno scudo fiscale perché non viene garantita alcuna forma di anonimato. I vantaggi riguardano la possibilità di ottenere uno sconto sulle sanzioni applicabili relative alla mancata compilazione del quadro Rv per le attività detenute illecitamente all'estero, nonché la possibilità di ottenere benefici in termini di sconti di pena per i reati penali che si potrebbero configurare. Le somme illecitamente detenute all'estero, non necessariamente devono derivare da reati fiscali (si pensi alla detenzione per diversificare il rischio Paese), potrebbero essere in capo ad altro soggetto non sanzionabile (erede), o derivare da reati fiscali non più accertabili (prescritti). La voluntary disclosure è già realtà in alcuni Paesi Ocse (Usa, Germania e Francia i cui governi hanno varato rientri a penalità ridotte).

Filippo Caravati, studio Caravati dottori commercialisti associati, Milano